



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 25/02/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **21:00** in Casalgrande, in parte nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze, in parte in videoconferenza. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Presidente	Presente
BARALDI SOLANGE	Consigliere	Presente
FERRARI LUCIANO	Consigliere	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
FERRARI LORELLA	Consigliere	Presente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
VALESTRI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
VENTURINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
GIANPIERO		
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
STRUMIA ELISABETTA	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente
CORRADO GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. **17**

Assenti N. **0**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri:

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario.

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 17

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori Laura Farina, Benassi Daniele e Roncarati Alessia

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160,
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 11/06/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- A) aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento per tutti i tipi di immobili (compresi i terreni agricoli) ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti;
- B) aliquota pari allo 0,91 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3";
- C) aliquota pari allo 0,60 per cento:
 - 1. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione alle condizioni definite nell'accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori del 13 maggio 2004 -depositato in Comune in data 13.05.2004 prot. n. 678- (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) in attuazione della legge n. 431 del 09.12.1998 e del Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2002 ovvero concesse in locazione alle condizioni definite in un eventuale successivo accordo territoriale ed integrativo sottoscritto e depositato ai sensi del decreto interministeriale 16 gennaio 2017;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

2. per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Reggio Emilia (ex Istituto autonomo per le case popolari);
 3. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato gratuito reciproco fra parenti di primo grado in linea retta;
- D) aliquota pari allo 0,8 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale;
- E) aliquota ridotta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze pari al 0,50 per cento;
- F) aliquota ridotta, pari al 0,46 per cento, per i fabbricati strutturalmente destinati (categoria B/5) ed effettivamente utilizzati dalle istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale o paritarie qualora siano dalle stesse posseduti od utilizzati in qualità di soggetto comodatario;
- G) aliquota pari allo 0,25 per cento per i Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
- H) aliquota pari all'0,1 per cento per i Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo art. 1, comma 750 della Legge 160 del 2019;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 52 dianzi indicato, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020,
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia,
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

PRESO ATTO che il decreto di cui al punto precedente non è ancora stato emanato;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 in data 11/06/2020;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, con le previsioni del vigente D.U.P. in ordine alla "Valutazione Generale sui mezzi finanziari - Entrate correnti tributarie e perequative" nonché alle previsioni di bilancio;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per il 2021 le aliquote già deliberate per l'anno precedente;

RITENUTO altresì di stabilire, in continuità con quanto fissato fino all'annualità 2020, le modalità applicative delle aliquote agevolate IMU di cui alle lettere C e D sopra indicate;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l’art. 106, comma 3bis, del DL n. 34/2020 che ha stabilito il differimento al 31.01.2021 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno -d' intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali- del 13.01.2021, il quale ha prorogato al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

DATO ATTO che:

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziario;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 1, comma da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019 e dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 17 – VOTANTI n. 13 – Astenuti: 4 (Il Gruppo Consiliare "PD")

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: 1 (Il Consigliere Comunale Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare "MoVimento 5 Stelle")

DELIBERA

1) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- A) aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento per tutti i tipi di immobili (compresi i terreni agricoli) ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti;
- B) aliquota pari allo 0,91 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3";
- C) aliquota pari allo 0,60 per cento:
 - 1. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione alle condizioni definite nell'accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori del 13 maggio 2004 -depositato in Comune in data 13.05.2004 prot. n. 678- (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) in attuazione della legge n. 431 del 09.12.1998 e del Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2002 ovvero concesse in locazione alle condizioni definite in un eventuale successivo accordo territoriale ed integrativo sottoscritto e depositato ai sensi del decreto interministeriale 16 gennaio 2017;
 - 2. per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Reggio Emilia (ex Istituto autonomo per le case popolari);
 - 3. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato gratuito reciproco fra parenti di primo grado in linea retta;
- D) aliquota pari allo 0,8 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale;
- E) aliquota ridotta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze pari al 0,50 per cento;
- F) aliquota ridotta, pari al 0,46 per cento, per i fabbricati strutturalmente destinati (categoria B/5) ed effettivamente utilizzati dalle istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale o paritarie qualora siano dalle stesse posseduti od utilizzati in qualità di soggetto comodatario;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

G) aliquota pari allo 0,25 per cento per i Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

H) aliquota pari all'0,1 per cento per i Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo art. 1, comma 750 della Legge 160 del 2019;

2) DI STABILIRE E CONFERMARE che:

- il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote di cui alle lettere C) e D), è tenuto a compilare, sottoscrivere e presentare al Comune, A PENA DI DECADENZA, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la variazione, una dichiarazione su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi;
- la dichiarazione di cui al punto precedente ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione di variazione/cessazione su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, attestante l'avvenuta variazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui la stessa si è verificata;
- qualora detta dichiarazione sia presentata in ritardo, l'applicazione delle aliquote di cui alle lettere C) e D), decorre dal primo gennaio dell'anno di presentazione;
- la dichiarazione potrà essere presentata/inviata anche in via telematica secondo le modalità messe a disposizione dall'Ufficio Tributi sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande.

3) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, il presente atto avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2021.

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi al cittadino la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa vigente.

Successivamente si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 che viene approvata con il seguente esito:

Presenti: 17 – VOTANTI n. 13 – Astenuti: 4 (Il Gruppo Consiliare "PD")

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: 1 (Il Consigliere Comunale Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare "MoVimento 5 Stelle")



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO